

# Nomos Appalti

Consulenza legale agli Enti Locali

Roma, 16 febbraio 2012

**Circolare n. 208/2012**

**AL SIG. PRESIDENTE  
CONFSERVIZI MARCHE  
A TUTTI GLI ASSOCIATI**

**AL SIG. PRESIDENTE  
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

**E A TUTTI GLI ALTRI  
ENTI, AZIENDE E SOCIETA'  
- LORO SEDI -**

**OGGETTO:**

- 1) LEGGE 27 GENNAIO 2012, N. 3 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USURA E DI ESTORSIONE, NONCHÉ DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO.**
- 2) DECRETO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO 12 NOVEMBRE 2011, N. 226 – REGOLAMENTO PER I CRITERI DI GARA E PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO.**
- 3) MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – INTERPELLO N. 2/12 – CONTRATTO DI NOLO A CALDO E RESPONSABILITÀ SOLIDALE.**
- 4) COMUNICATO DEL PRESIDENTE DELL’A.V.C.P. 27 DICEMBRE 2011 – TRASMISSIONE DATI SUGLI APPALTI PUBBLICI.**

**1) LEGGE 27 GENNAIO 2012, N. 3 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USURA E DI ESTORSIONE, NONCHÉ DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO.**

Sulla G.U.R.I. n. 24 del 30 gennaio 2012, è stata pubblicata la legge n. 3/12, recante disposizioni di contrasto al fenomeno dell’usura e delle estorsioni.

Tra le norme introdotte figura anche una specifica modifica all’art. 135, comma 1, d.lgs. 163/06 le cui previsioni, per comodità, si riportano di seguito:

*“1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un nuovo provvedimento definitivo che dispone l’applicazione una o più misure di prevenzione di cui all’art. 6, d.lgs. 159/11 e all’art. 67, d.lgs. 159/11, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di **usura**, **riciclaggio** nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappalti, di fornitori,*

# Nomos Appalti

Consulenza legale agli Enti Locali

*di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto".*

## **2) DECRETO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO 12 NOVEMBRE 2011, N. 226 – REGOLAMENTO PER I CRITERI DI GARA E PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO.**

L'art. 46-bis del d.l. 159/07, convertito in legge 222/07, prevede che, nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi nel settore della distribuzione del gas, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, devono essere individuati i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas previsto dall'articolo 14, comma 1, del d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164. Ciò, tenendo conto, oltre che delle condizioni economiche offerte - e in particolare di quelle a vantaggio dei consumatori - degli standard qualificativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti.

Per l'effetto, sulla G.U.R.I. n. 22 del 27 gennaio 2012 è stato pubblicato il d.m. 12 novembre 2011, recante il Regolamento per l'individuazione dei criteri di gara e per la valutazione delle offerte ai fini dell'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale.

Le disposizioni regolamentari – in vigore dall'11 febbraio u.s. – disciplinano, dunque, le procedure da seguire per la scelta del contraente, sulla base peraltro degli schemi di bandi di gara tipo e relativo disciplinare, da utilizzarsi ad opera dell'Ente locale.

Nel rinviare ai contenuti specifici del Regolamento, si rammenta che le disposizioni del Codice dei contratti trovano applicazione in relazione alle concessioni del servizio di distribuzione del gas, solo per gli artt. 30 e 216 e per la Parte IV (Contenzioso), fatte salve le specifiche disposizioni richiamate nel Regolamento.

## **3) MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – INTERPELLO N. 2/12 – CONTRATTO DI NOLO A CALDO E RESPONSABILITÀ SOLIDALE.**

Il Dicastero è intervenuto in merito alla corretta interpretazione dell'art. 35, comma 28, d.l. 223/06, concernente la responsabilità solidale dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori per il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi, con riferimento alla tipologia contrattuale del nolo a caldo eccedente il 2% dell'importo complessivo delle prestazioni affidate.

Al riguardo, è stato innanzitutto precisato che la disciplina della responsabilità solidale è di norma legata alla figura dell'appalto e non a quella del nolo a caldo, sebbene non possa sottacersi un indirizzo giurisprudenziale volto a interpretare il complessivo quadro normativo nel senso di un'estensione il più possibile ampia del regime solidaristico, in ragione di una maggiore tutela per i lavoratori interessati.

Ed infatti, il contratto di nolo si configura nell'ambito della disciplina civilistica della locazione e si distingue, quindi dall'appalto, stante la mancanza di qualsiasi ingerenza nell'attività produttiva e nell'organizzazione aziendale del noleggiatore.

Parimenti, si differenzia dal subappalto (art. 118, d.lgs. 163/06) ancorchè in presenza di taluni presupposti del nolo a caldo (il contratto sia superiore al 2% del valore delle prestazioni affidate o a 100.000,00 euro e l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare), quest'ultimo sia soggetto al medesimo regime autorizzatorio del subappalto.

Alla luce di tali considerazioni, il Ministero precisa che il regime della responsabilità solidale deve riferirsi unicamente al contratto di appalto e di subappalto, posto che diversamente si rischierebbe *"di allargare il meccanismo solidale, già oggi eccessivamente oneroso per i soggetti coinvolti negli appalti e per le modalità di attuazione del medesimo, ad una platea di soggetti con tutte le gravose conseguenze del caso"*.

**3) COMUNICATO DEL PRESIDENTE DELL'A.V.C.P. 27 DICEMBRE 2011 – TRASMISSIONE DATI SUGLI APPALTI PUBBLICI.**

Con nota del 27 dicembre 2011, il Presidente dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici è intervenuto in merito all'attività di comunicazione all'Osservatorio dei dati relativi agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, chiarendo che tale attività deve essere espletata unicamente dal responsabile del procedimento, con il conseguente divieto per le stazioni appaltanti di esternalizzare tale funzione.

\* \_ \* \_ \* \_ \* \_ \* \_ \*

Nel restare a disposizione si porgono cordiali saluti.

Avv. Francesco Lilli  
(responsabile del servizio)

